

COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA
REGOLAMENTI



REGOLAMENTO LE FOPPE AREA PROTETTA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 23.06.1997

“LE FOPPE - AREA PROTETTA” - COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

REGOLAMENTO COMUNALE

Art. 1

Viene istituita la cosiddetta “Le Foppe - Area Protetta”, in territorio del Comune di Cavenago di Brianza, all’interno del Parco Sovracomunale del Rio Vallone, per una superficie totale di 2 ha. ca. (come da planimetria allegata).

Art. 2

L’area rimane aperta tutti i giorni dell’anno e la sua gestione è affidata all’Amministrazione Comunale di Cavenago di Brianza.

Art. 3

Le finalità dell’area sono:

- la protezione e la tutela di tutta la fauna presente, con particolare riferimento all’avifauna migratoria ed a quella stanziale nidificante;
- la protezione e la salvaguardia della vegetazione lacustre e palustre, nonché del territorio nella sua integrità paesaggistica;
- il pieno utilizzo delle potenzialità dell’area per scopi naturalistici, didattici e ricreativi (a tal scopo l’area verrà minimamente attrezzata);
- scopo fondamentale della gestione e della fruizione dell’area è quello di favorire l’educazione ambientale e l’instaurarsi di una cultura di tipo ecologista e rispettosa della natura.

Art. 4

Il territorio dell’area viene suddiviso in tre “Zone”, con funzioni distinte e separate (come da planimetria allegata):

- Zona A: le Foppe originarie, isola compresa (zona a stagno naturale);
- Zona B: l’ampliamento collegato (zona a laghetto), da intendersi non sportivo, né affiliato alla FIPS;
- Zona C: il recupero ambientale (zona ricreativa).

Nella Zona “A” è permesso:

- la fruizione di tipo naturalistica;
- il birdwatching e la fotografia naturalistica;
- l’educazione ambientale autorizzata dalla Amministrazione Comunale.

Nella Zona “A” è vietato:

- la pesca;
- l’attività venatoria;
- la pastura alla fauna ittica e all’avifauna;
- la cattura di animali;
- la distruzione dei nidi;

- la raccolta di funghi e fiori;
- il danneggiamento della vegetazione spontanea (specialmente del canneto che dovrebbe fungere da confine naturale con la Zona B ed evidenziare l'uso di tipo naturalistico), salvo i lavori di manutenzione e di pulizia del territorio;
- la balneazione;
- il transito con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo (esclusi quelli di servizio e di vigilanza), alle biciclette di qualsiasi tipo ed ai cavalli (usare l'apposita pista riservata) ed ai cani;
- l'utilizzo di natanti;
- il lancio di sassi e fare schiamazzi o vandalismi;
- il campeggio e l'accensione di fuochi di qualsiasi tipo;
- l'immissione non autorizzata di fauna ittica ed avifauna;
- la piantumazione non autorizzata di qualsiasi tipo di essenza;
- l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere;
- il prelievo di acqua dallo stagno.

Nella Zona "B" è permesso:

- la pesca, durante tutto l'anno, dall'alba al tramonto, riservata ai soli residenti a Cavenago di Brianza (uso civico di pesca), muniti di un apposito Tesserino Comunale.

Nella Zona "B" è vietato:

- l'attività venatoria;
- la cattura di animali;
- la distruzione dei nidi;
- la raccolta di funghi e fiori;
- il danneggiamento della vegetazione spontanea (specialmente del canneto che dovrebbe fungere da confine naturale con la Zona A), salvo i lavori di manutenzione e di pulizia del territorio;
- la balneazione;
- il transito con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo (esclusi quelli di servizio e di vigilanza), alle biciclette, ai cavalli lanciati ed ai cani senza guinzaglio;
- l'utilizzo di natanti;
- il lancio di sassi e fare schiamazzi o vandalismi;
- il campeggio e l'accensione di fuochi di qualsiasi tipo;
- l'immissione non autorizzata di fauna ittica ed avifauna;
- la piantumazione non autorizzata di qualsiasi tipo di essenza;
- l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere;
- il prelievo di acqua dal laghetto.

Nella Zona "C" è permesso:

- il solarium;
- il gioco alla palla e simili;
- il pranzo al sacco.

Nella Zona "C" è vietato:

- il transito con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo (esclusi quelli di servizio e di vigilanza), alle biciclette, ai cavalli lanciati ed ai cani senza guinzaglio;
- l'attività venatoria;
- la cattura di animali;
- la distruzione dei nidi;

- la raccolta di funghi e fiori;
- fare schiamazzi o vandalismi;
- il campeggio e l'accensione di fuochi di qualsiasi tipo (compreso il barbecue);
- la piantumazione spontanea di qualsiasi tipo di essenza;
- l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere.

Tra la Zona B e la C esiste una pista riservata alle biciclette (comprese le mountain bikes) ed ai cavalli.

Art. 5

L'Amministrazione Comunale coordinerà l'attività gestionale dell'Area Protetta, finalizzata all'integrazione con il Parco Sovraccomunale del Rio Vallone e con il coinvolgimento delle associazioni locali di tutela ambientale (Circolo Ecologico la Cà bianca) e di fruizione ambientale (Società Pesca Sportiva).

Art. 6

In attesa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Sovraccomunale del Rio Vallone, l'Assessorato all'Ambiente del Comune è il referente per l'indirizzo naturalistico e fruizionistico dell'area; può essere nominato un responsabile per rappresentare l'Area Protetta nell'attività gestionale, ambientale e culturale.

Art. 7

La normativa sanzionatoria si rifà al presente Regolamento, alle Leggi Regionali ed alle Leggi Statali in materia.

Art. 8

La vigilanza dell'area è demandata alla Polizia Municipale, alla Polizia Provinciale ed alla Vigilanza ecologica, ittica e venatoria, volontaria provinciale, per quanto di loro competenza.

Art. 9

Il simbolo esclusivo de "Le Foppe - Area Protetta" è la gallinella d'acqua; il logo da utilizzarsi sulla segnaletica indicativa, didattica, prescrittiva, normativa e sanzionatoria, nonché su pubblicazioni e manifestazioni è quello donato gratuitamente all'Amministrazione Comunale e fatto proprio nel 1989 dal Consiglio Comunale (allegato).

Art. 10

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Comunale, ci si rifà alle leggi vigenti in materia.

- la raccolta di funghi e fiori;
 - fare schiamazzi o vandalismi;
 - il campeggio e l'accensione di fuochi di qualsiasi tipo (compreso il barbecue);
 - la piantumazione spontanea di qualsiasi tipo di essenza;
 - l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere.
- Tra la Zona B e la C esiste una pista riservata alle biciclette (comprese le mountain bikes) ed ai cavalli.

Art. 5

L'Amministrazione Comunale coordinerà l'attività gestionale dell'Area Protetta, finalizzata all'integrazione con il Parco Sovracomunale del Rio Vallone e con il coinvolgimento delle associazioni locali di tutela ambientale (Circolo Ecologico la Cà bianca) e di fruizione ambientale (Società Pesca Sportiva).

Art. 6

In attesa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Sovracomunale del Rio Vallone, l'Assessorato all'Ambiente del Comune è il referente per l'indirizzo naturalistico e fruizionistico dell'area; può essere nominato un responsabile per rappresentare l'Area Protetta nell'attività gestionale, ambientale e culturale.

Art. 7

La normativa sanzionatoria si rifà al presente Regolamento, alle Leggi Regionali ed alle Leggi Statali in materia.

Art. 8

La vigilanza dell'area è demandata alla Polizia Municipale, alla Polizia Provinciale ed alla Vigilanza ecologica, ittica e venatoria, volontaria provinciale, per quanto di loro competenza.

Art. 9

Il simbolo esclusivo de "Le Foppe - Area Protetta" è la gallinella d'acqua; il logo da utilizzarsi sulla segnaletica indicativa, didattica, prescrittiva, normativa e sanzionatoria, nonché su pubblicazioni e manifestazioni è quello donato gratuitamente all'Amministrazione Comunale e fatto proprio nel 1989 dal Consiglio Comunale (allegato).

Art. 10

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Comunale, ci si rifà alle leggi vigenti in materia.

Allegati:

- Estratto del presente Regolamento da utilizzarsi per la segnaletica indicativa e prescrittiva;
- Planimetria dell'area con evidenziate le tre Zone normate.

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

“LE FOPPE - AREA PROTETTA”

REGOLAMENTO COMUNALE

Periodo di apertura tutto l'anno

Attività di pesca nella “Zona B” riservata ai residenti, muniti di apposita Tessera Comunale

Orario di pesca dall'alba al tramonto

Divieto di ingresso con mezzi motorizzati, esclusi quelli autorizzati
con cavalli lanciati (usare la pista riservata)
con cani senza guinzaglio
nella “Zona A” alle biciclette di qualsiasi tipo

Divieto assoluto di pesca nella “Zona A” (Area Protetta)
prelievo del pescato
attività venatoria
balneazione (acqua non potabile)
uso di natanti
disturbo alla fauna in genere (anatre, fagiani, lepri...)
cattura della fauna minore (rane, rospi, lumache...)
danneggiamento alla flora (alberi, canneto...)
raccolta di funghi e fiori
lancio di sassi, schiamazzi e vandalismi
abbandono di rifiuti
campeggio
accensione fuochi
immissione fauna ittica ed avifauna
piantumazione
prelievo acqua

Sanzioni previste Pesca di non residenti e pesca di residenti senza Tessera Comunale:
Lire 100.000 (Delibera C.C. n° 24 del 23.06.1997).
Accesso e transito di mezzi a motore;
abbandono di rifiuti;
danneggiamento alla flora;
disturbo alla fauna ed attività venatoria:
come da leggi vigenti.

Vigilanza Polizia Municipale
Polizia Provinciale
Vigilanza ecologica, ittica e venatoria, volontaria provinciale

